I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2421/1999 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 1999/691/PESC del Consiglio, del 22 ottobre 1999, sul sostegno alle forze democratiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) nell'ambito dell'iniziativa «Energia in cambio della democrazia» alcuni comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia dovrebbero essere rifornite di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 2111/1999 [2]; pertanto, per consentire tali forniture, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato;

(2) per assicurare il rispetto degli obiettivi e delle modalità convenute dall'Unione europea in merito a tale iniziativa ed evitare che il programma comprometta negativamente le disposizioni del regolamento suindicato, occorrerebbe istituire un sistema di autorizzazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2111/1999 sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 2 bis*

1. Fatto salvo l'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o l'esportazione dei prodotti elencati nell'allegato I, nonché le attività collegate, sulla base di decisioni prese caso per caso conformemente al modello stabilito nell'allegato II a condizione:

— che esse si svolgano nell'ambito dell'iniziativa "Energia in cambio della democrazia" di cui alla posizione comune 1999/691/PESC del Consiglio; e

— che le autorità suindicate dispongano, a norma del paragrafo 2, di una prova inoppugnabile che i consumatori finali o le destinazioni finali dei prodotti sono i comuni elencati nell'allegato V.

2. La Commissione stabilisce le procedure e i meccanismi che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le prove inoppugnabili relative ai consumatori finali o alle destinazioni finali di cui al paragrafo 1. Queste procedure e questi meccanismi si applicano a decorrere dalla data della loro notifica alle autorità competenti suindicate o della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, se questa avviene in precedenza.

Qualora la Commissione non abbia ancora stabilito, notificato o pubblicato tali procedure e meccanismi, le suddette autorità competenti concedono autorizzazioni soltanto se dispongono di una prova inoppugnabile conformemente al modello stabilito nell'allegato IV.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si notificano reciprocamente ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo e le prove inoppugnabili di cui dispongono.

Articolo 2 ter

La Commissione modifica l'elenco dei comuni o delle destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'allegato V conformemente alle decisioni del Consiglio adottate nell'ambito della posizione comune del Consiglio 1999/691/PESC.»

Articolo 2

L'allegato V contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 2111/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.
[2] GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. HALONEN

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1

1. Città di Nis
2. Città di Pirot»